

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEFORTE D'ALPONE E DI ALBAREDO D'ADIGE
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2018, il giorno 02 del mese di febbraio presso l'ufficio del Sindaco di Monteforte d'Alpone,
Piazza Silvio Venturi 24,

TRA

Il Comune di Monteforte d'Alpone, c.f. 00278010236, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Gabriele Marini, domiciliato per la carica presso la sede municipale del comune stesso, capofila,

E

Il Comune di Albaredo d'Adige, c.f. 00264700238, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giovanni Ruta, domiciliato per la carica presso la sede municipale del comune stesso convenzionato;

PREMESSO:

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 prevedono la possibilità tra i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che le precedenti convenzioni di segreteria comunale interessanti i Comuni di Monteforte d'Alpone e di Montecchia di Crosara sono state sciolte con rispettive delibere di consiglio;
- che il comune di Monteforte d'Alpone e il comune di Albaredo d'Adige hanno deciso di stipulare una nuova convenzione avente efficacia dalla data della sottoscrizione per 3 anni;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA

art. 1 Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art. 2 Oggetto

I Comuni di Monteforte d'Alpone e di Albaredo d'Adige, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, di servirsi delle prestazioni professionali di un solo Segretario, al fine di razionalizzare l'impiego della risorsa umana attraverso una più efficace e produttiva utilizzazione del segretario comunale nel rispetto della professionalità da un lato, e, dall'altro, di favorire le forme organizzative per l'esercizio associato delle funzioni, secondo lo spirito del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

Il Segretario Comunale svolgerà in convenzione le funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 2 (*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente*), comma 4, lettera a) (*funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e cura delle relative verbalizzazioni*), lettera b) (*formulazioni di pareri ex art. 49 nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità di servizi*) e lettera c) (*funzioni di ufficiale rogante*).

Le altre funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, come precisate nel Contratto collettivo integrativo di livello nazionale n. 2 del 22.12.2003, potranno essere assegnate al segretario comunale direttamente ed individualmente da ciascun Sindaco, in base alle necessità organizzative di ciascun comune e previo accordo con il medesimo Segretario.

C. Ruta


art. 3 Consultazioni reciproche

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, con cadenza almeno annuale, tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

art. 4 Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 dalla sottoscrizione;

Potrà, comunque, essere sciolta in qualsiasi momento mediante:

- Scioglimento consensuale con atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Il Segretario comunale in caso di scioglimento della convenzione rimarrà titolare della segreteria comunale di Monteforte d'Alpone.

Lo scioglimento della convenzione dovrà essere comunicato all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

art. 5 Ulteriori condizioni

Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Tendenzialmente, il segretario presterà servizio presso le due amministrazioni con la seguente ripartizione:

- presso il Comune di Monteforte d'Alpone per circa 31 ore settimanali
- presso il Comune di Albaredo d'Adige per circa 5 ore settimanali

da distribuirsi in accordo fra le amministrazioni ed il segretario con atto scritto firmato dai due Sindaci ed il Segretario.

I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle popolazioni interessate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche all'orario concordato in precedenza ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché nell'altro.

art. 6 Criteri di compartecipazione alla gestione convenzionata

Il Comune di Monteforte d'Alpone, quale capofila designato dalle parti, provvederà al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 86% a carico del Comune di Monteforte d'Alpone;
- 14% a carico del Comune di Albaredo d'Adige.

La rendicontazione sarà predisposta annualmente dal Comune di Monteforte d'Alpone e inviata al Comune di Albaredo d'Adige, che provvederà al pagamento del saldo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Gli eventuali incarichi professionali aggiuntivi al Segretario Comunale, assegnati direttamente e individualmente da ciascun Sindaco in funzione delle necessità organizzative del singolo comune e previo accordo con il Segretario medesimo, saranno retribuiti dal comune richiedente con ulteriori

risorse aggiuntive, anche nel rispetto dei criteri contenuti nel Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali n. 2 del 22.12.2003.

art. 7 Ripartizione delle spese

Il Comune di Monteforte d'Alpone, in qualità di capo convenzione, provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario Comunale, comprensivi dell'indennità aggiuntiva mensile prevista dall'art 45, comma 1, del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, come individuata dall'articolo 37, comma 2, lettere da a) ad e) (escludendo dal calcolo la retribuzione di risultato ed i diritti di segreteria), del medesimo contratto.

Ogni singolo comune potrà corrispondere, nell'ambito delle proprie risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, al Segretario comunale titolare dell'ufficio convenzionato la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'articolo 1 del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Accordo n. 2, del 22.12.2003. Ciascun comune procederà alla liquidazione al Segretario comunale delle relative competenze tenuto conto delle condizioni oggettive e soggettive indicate da ciascuno, in presenza delle quali sarà applicata una percentuale di maggiorazione che non potrà essere complessivamente inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento (comprensiva dell'incremento del 25% di cui all'art. 45, comma 1, sopra citato).

Inoltre, fermo restando il limite assoluto ed invalicabile del 10% del monte salari del segretario comunale titolare dell'ufficio convenzionato (comprensivo della maggiorazione del 25% della retribuzione derivante dal servizio convenzionato e della voce retributiva "diritti di segreteria"), ciascun comune convenzionato procederà a corrispondere, avvalendosi delle proprie risorse finanziarie, la retribuzione di risultato secondo la disciplina introdotta dall'articolo 42 del già citato CCNL dei Segretari comunali e provinciali. Ciascun comune procederà alla liquidazione della retribuzione di risultato al Segretario Comunale tenuto conto di quanto disposto a riguardo da ogni singolo comune e delle percentuali di compartecipazione individuate nel precedente articolo 6 della presente convenzione.

Delle somme eventualmente liquidate dal comune capo convenzione a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato verrà fatta ripartizione tra i due comuni convenzionati secondo quanto di rispettiva competenza.

Il comune capo convenzione curerà, inoltre, il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio di previsione stesso verranno stanziati le somme presumibili che detto comune provvederà a riscuotere a titolo di compartecipazione dall'altro comune convenzionato, che verserà le quote mensili ed il saldo annuale, come determinato nel precedente articolo 6 della presente convenzione.

Al Segretario Comunale spetterà anche il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi da una sede all'altra dei comuni convenzionati secondo quanto previsto dall'articolo 45 comma 2 del vigente CCNL di categoria del 16.5.2001. Le spese di viaggio saranno poste a carico di entrambi i comuni convenzionati e ripartite a fine anno a norma dell'articolo 6 della presente convenzione.

Anche le spese per eventuali corsi di aggiornamento e formazione, compresi i relativi rimborsi spese per viaggio e trasferte, saranno ripartite a norma dell'articolo 6 della presente convenzione.

art. 8 Spese non convenzionate

Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal segretario, i rimborsi spese, con esclusione delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi, i diritti, e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

art. 9 Nomina e revoca del Segretario Comunale e del Vicesegretario

Ai sensi della presente convenzione, spetterà al Sindaco del Comune di Monteforte d'Alpone, in qualità di comune capo fila, sentito il Sindaco del Comune di Albaredo d'Adige, la nomina e la revoca del Segretario Comunale secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dalle deliberazioni n. 150/99 e 164/2000 dell'Ex Agenzia Nazionale Segretari Comunali.

Il vicesegretario della Convenzione viene fin d'ora individuato nel vicesegretario del Comune di Albaredo d'adige che potrà coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo in caso di assenza o impedimento nonché in caso di vacanza nei limiti temporali consentiti dalla normativa .

art. 10 Classificazione della segreteria convenzionata

La Segreteria Convenzionata dei Comuni di Monteforte d'Alpone e di Albaredo d'Adige è da classificare nella classe III, ai sensi della Circolare n. 485-E del 24.03.2015.

art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i., del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 e successivi, dei Contratti Collettivi Integrativi Nazionali di categoria del 19.12.2002 e del 22.12.2003 nonché alle deliberazioni dell'Ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali provinciali, in quanto applicabili.


Copia della presente convenzione, sottoscritta, è da trasmettere alla Prefettura di Venezia dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza.

Il presente atto non è soggetto a registrazione a norma dell'articolo 1 della tabella richiamata dall'articolo 7 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Monteforte d'Alpone




Dott. Gabriele Marini

Il Sindaco del Comune di Albaredo d'Adige



Giovanni Ruta